



Settore Tecnico Lavori Pubblici
Servizio Ecologia - Ambiente

Ord. n. 88 /EC
Prot. n. 34148 /2020

Thiene, 20 Ottobre 2020

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA "LIVELLO VERDE".

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
 - l'Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
 - il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
 - il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
 - studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
-

- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Thiene è inserito nella zona "Pianura e Capoluogo bassa pianura-IT0513";

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi alla popolazione anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione;

Valutati:

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 20/10/2020 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 11/08/2020;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

di istituire, per il periodo intercorrente tra il 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" di seguito riportate (Livello verde):

a) spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza dell'impianto semaforico delle vie M. Grappa/Granezza e dei passaggi a livello delle vie P. Leopoldo e Ca' Magre;

b) divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per gli autoveicoli ed i motoveicoli di classe Euro 0 ed Euro 1 nell'area urbana compresa tra le vie Valsugana, Val Cismon, Raffaello, M. Grappa, Granezza, Lavarone, Val Posina, Valdastico, V. Veneto e Marconi, **ad esclusione delle seguenti categorie di veicoli:**

1. Veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
2. Veicoli alimentati a GPL o a gas metano;
3. Veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada"; dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale e con targa non civile ed anche targhe sotto copertura o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
4. Veicoli speciali definiti dall'articolo 54 lett. f, g e n del Codice della Strada, i mezzi destinati a servizi di pubblica utilità ed altri espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
5. Veicoli e conducenti della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, della Polizia Locale e Provinciale e della Protezione Civile;
6. Veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale;
7. Autobus adibiti a servizio pubblico e trasporto scolastico;
8. Veicoli degli Enti Locali, compresi i veicoli delle aziende partecipate dal Comune, ULSS, ARPAV, Poste, Enti gestori della Reti Elettrica, del Gas, dell'Acqua e Telefonica e di altri Enti gestori di pubblici servizi;
9. Veicoli degli istituti di vigilanza privata e i veicoli adibiti al pronto intervento su impianti tecnologici (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc...).
10. Veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1 lettera a), b), c), d), ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati al veicolo;
11. Veicoli utilizzati dalle ditte che intervengono nel piano neve per conto degli enti locali (Comune e Provincia), sia per spazzamento che per distribuzione di sali e ghiaino in funzione preventiva;
12. Veicoli adibiti per il trasporto e al servizio di portatori di handicap (munite di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Locali o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi, e visite mediche;
13. Veicoli di trasporto pasti confezionati per mense o comunità;
14. Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito;
15. Veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
16. Veicoli condotti da cittadini che abbiano già compiuto sessantacinque anni purché residenti a Thiene e alla guida di veicoli di proprietà loro o di un familiare;

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

- che con diversa ordinanza potranno essere imposte restrizioni ad altre fonti inquinanti;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

RICORDA

che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale Nordest Vicentino – Thiene: info@polizialocalenevi.it;
- Azienda ULSS7 Pedemontana – Dipartimento Prevenzione: protocollo.aulss7@pecveneto.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza: info@provincia.vicenza.it;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Thiene: stvi548510@carabinieri.it;
- Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. - Thiene: tecnico@comune.thiene.vi.it;
- SVT svt@legalmail.it;
- Ai Comitati di Quartiere: comitato.capajella@gmail.com, comitatocappuccinithiene@gmail.com, comitatosanvincenzo@gmail.com, comitatosanvincenzo@gmail.com, santolampertico@gmail.com.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Dirigente Settore Tecnico LL.PP.
Ing. Raffaele Rampazzo

